DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1993

che modifica la decisione 91/650/CEE riguardante la definizione di un addendum del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari in Irlanda in ordine al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(93/578/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che, con la decisione 89/640/CEE [3], la Commissione ha approvato il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali in Irlanda;

considerando che il 10 dicembre 1991 la Commissione ha adottato la decisione 91/650/CEE [4] che ha definito un addendum al quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nel quadro del regolamento (CEE) n. 866/90 relativamente al periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1993;

considerando che la ricostituzione dei prestiti e la concessione di prestiti supplementari rendono necessaria una revisione del regime finanziario previsto per il contributo imputabile al bilancio comunitario;

considerando che il comitato di controllo del quadro comunitario di sostegno (obiettivo n. 1) per l'Irlanda ha deciso, il 28 aprile 1993, di trasferire 1 523 000 ECU, a prezzi costanti del 1993, all'addendum al quadro comunitario di sostegno per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli;

considerando che il comitato di controllo del quadro comunitario di sostegno (obiettivo n. 1) per l'Irlanda ha deciso, l'8 settembre 1993, di assegnare un ulteriore stanziamento di 5 milioni di ECU, a prezzi costanti del 1993, all'addendum al quadro comunitario di sostegno per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli;

considerando che il comitato di controllo istituito nel quadro dell'attuazione del regolamento (CEE) n. 866/90 per l'Irlanda ha deciso, il 20 luglio 1993, di modificare il piano di finanziamento dell'addendum del quadro comunitario di sostegno;

considerando che le modifiche proposte dal comitato di controllo implicano un nuovo piano di finanziamento del contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, relativamente sia all'ammontare complessivo che alla ripartizione per settore previsti dall'articolo 2 della decisione 91/650/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 della decisione 91/650/CEE è sostituito dal seguente:

« *Articolo 2*

Il costo totale delle iniziative prioritarie decise per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato ammonta a 161 572 809 ECU e le disposizioni finanziarie previste con riguardo al contributo imputabile al bilancio comunitario sono così ripartite:

(prezzi 1991 indicizzati ai prezzi del 1993, in ecu)

1. Carni	43 082 377
2. Latte e prodotti lattiero-caseari	6 893 592
3. Uova e pollame	3 317 142
4. Zootecnia: vari comparti	2 297 976
5. Cereali	1 182 139
6. Ortofrutticoli	2 147 014
7. Fiori e piante ornamentali	0
8. Patate	4 309 731
9. Produzioni vegetali: vari comparti	0
Totale	63 229 971

Il fabbisogno di finanziamento nazionale che ne risulta ammonta all'incirca a 16 245 436 ECU per il settore pubblico e a 82 097 402 ECU per il settore privato. »

[1] GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1.
[2] GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
[3] GU n. L 370 del 19. 12. 1989, pag. 39.
[4] GU n. L 350 del 19. 12. 1991, pag. 51.

Articolo 2

L'Irlanda e il Ministero dell'agricoltura, dell'alimentazione e delle foreste sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione